

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 728/97 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1997

relativo alla redistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 1996 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 138/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, nonché gli articoli 14 e 24,

considerando che il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 519/94, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1897/96⁽⁴⁾ ha instaurato nei confronti della Repubblica popolare cinese i contingenti quantitativi annui di cui all'allegato II di detto regolamento e ha stabilito che la loro gestione deve avvenire in applicazione del regolamento (CE) n. 520/94;

considerando che la Commissione ha di conseguenza adottato il regolamento (CE) n. 738/94⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 983/96⁽⁶⁾, che stabilisce le disposizioni generali d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94; che tali disposizioni si applicano alla gestione dei contingenti suindicati, fatto salvo il disposto del presente regolamento;

considerando che, in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 520/94, le autorità competenti degli Stati membri hanno comunicato alla Commissione i quantitativi dei contingenti applicabili nel 1996 attribuiti ma non utilizzati;

considerando che non è stato possibile redistribuire tali quantitativi non utilizzati entro termini che ne consentissero l'utilizzo prima della fine dell'anno contingenziale 1996;

considerando che, dopo l'esame dei dati comunicati per ognuno dei prodotti di cui trattasi, si è ritenuto opportuno redistribuire nel 1997 i quantitativi non utilizzati nel corso dell'anno contingenziale 1996 a concorrenza degli importi indicati nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che, esaminati i diversi metodi di gestione previsti dal regolamento (CE) n. 520/94, è opportuno

utilizzare il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali; che, in applicazione di detto metodo, i contingenti sono divisi in due parti, la prima spettante agli importatori tradizionali e la seconda ad altri richiedenti;

considerando che l'esperienza acquisita dimostra che questo metodo sembra il più adatto a garantire la continuità delle transazioni commerciali per gli operatori comunitari interessati e a evitare perturbazioni negli scambi;

considerando che è opportuno dividere i quantitativi ridistribuiti in base al presente regolamento applicando gli stessi criteri utilizzati per la ripartizione dei contingenti del 1997;

considerando che occorre mantenere, ai fini dell'assegnazione della parte del contingente riservata agli importatori tradizionali, il periodo di riferimento rappresentato dall'anno 1994 fissato per la ripartizione dei contingenti del 1997; che tale periodo continua ad essere rappresentativo di una normale evoluzione delle tradizionali correnti commerciali d'importazione dei prodotti di cui trattasi; che, quindi, gli importatori tradizionali devono dimostrare di aver effettuato importazioni di prodotti originari della Cina inseriti nei contingenti anzidetti nel corso del 1994;

considerando che è opportuno semplificare le formalità che devono espletare gli importatori tradizionali già titolari di una licenza d'importazione rilasciata all'atto della ripartizione dei contingenti comunitari per il 1997; che, di fatto le competenti autorità amministrative già dispongono dei giustificativi richiesti per ciascuno degli importatori tradizionali, per quanto concerne le importazioni realizzate nel 1994; che è pertanto sufficiente che tali importatori presentino, insieme alla nuova domanda di licenza, una copia della licenza precedente;

considerando che, ai fini dell'assegnazione della parte del contingente riservata agli altri importatori, è opportuno adottare le misure necessarie per garantire le migliori condizioni di assegnazione e un'utilizzazione ottimale dei contingenti; tenuto conto anche del fatto che l'analisi dei dati comunicati dalle autorità competenti degli Stati membri indica una utilizzazione meno ottimale dei contingenti da parte degli importatori non tradizionali; che a tal fine appare appropriato prevedere un'assegnazione di tali parti proporzionale ai quantitativi richiesti, sulla base di un esame parallelo delle domande di licenze d'importazione effettivamente presentate, poiché l'accesso a tale parte è riservata agli importatori che possono dimostrare di aver ottenuto e utilizzato a concorrenza di

(1) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 21 del 27. 1. 1996, pag. 6.

(3) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89.

(4) GU n. L 250 del 2. 10. 1996, pag. 1.

(5) GU n. L 87 del 31. 3. 1994, pag. 47.

(6) GU n. L 131 dell'1. 6. 1996, pag. 47.